CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Costituzione del Comitato consultivo regionale per il turismo

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Costituzione del Comitato consultivo regionale per il turismo".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Al fine di promuovere le condizioni per lo sviluppo e il miglioramento turistico nella Regione Puglia è costituito, presso l'Assessorato al Turismo, il "Comitato regionale per il Turismo", organo consultivo dell'Amministrazione regionale.

Art. 2

Sono compiti del "Comitato Consultivo regionale per il $\underline{T}\underline{u}$ rismo":

- a) esprimere pareri sul programma annuale o pluriennale tecnico finanziario turistico della Regione Puglia all'estero, in Italia e all'interno della stessa;
- b) esprimere pareri sulle iniziative e sui programmi regionali fina lizzati al potenziamento ed al miglioramento della ricettività al berghiera ed extralberghiera, delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi complementari alla attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico, nonchè delle aziende della ristorazione e delle agenzie di viaggio e turismo;
- c) proporre all'assessorato al Turismo provvedimenti ed iniziative tendenti a potenziare le attività turistiche nella Regione Puglia, nonchè ricerche e studi, iniziative ed opere di interesse turisti co sulla base di elementi che l'assessorato dovrà fornire.

Art. 3

Il Comitato Consultivo regionale per il Turismo è composto:

- 1) dall'Assessore regionale al ramo, che lo presiede;
- 2) da tre Consiglieri regionali eletti dal Consiglio con voto limi tato ad uno;
- 3) da tre rappresentanti di ciascuna delle Amministrazioni provincia li della Regione, di cui uno della minoranza;
- 4) da un rappresentante di ciascuna delle Associazioni democratiche del tempo libero esistenti nella Regione riconosciute a livello nazionale (ARCI; ENARS-ACLI; ENPAS; AICS; CTG);
- 5) da tre rappresentanti della Federazione regionale unitaria C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.;
- 6) da un rappresentante di ciascuna delle Associazioni regionali dei campeggiatori;
- 7) da un rappresentante degli agenti di viaggio e turismo designato dall'Associazione regionale delle agenzie di viaggio;
- 8) da un rappresentante regionale della Conf-Commercio;
- 9) da un rappresentante regionale della Conf-Esercenti;
- 10) da un rappresentante regionale dell'Unione regionale albergatori;
- 11) da un rappresentante dell'Assoturismo regionale;
- 12) da un rappresentante delle organizzazioni regionali dei gestori di campeggi.

Art. 4

Il Presidente ed i componenti del Comitato consultivo sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

I componenti del Comitato consultivo durano in carica due an ni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato al ramo, designato dall'Assessore.

Art. 5

Il Comitato è convocato dal Presidente e dovrà riunirsi almeno tre volte l'anno: entro gennaio, giugno e novembre.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del la metà più uno dei componenti in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione, con l'intervallo di almeno un'ora dal la prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presi dente.

Il Comitato, su proposta dell'assessore regionale al ramo o di altri suoi membri, può richiedere giudizi o pareri a studiosi e tecnici di riconosciuta competenza su questioni specifiche.

Potranno essere sentiti anche esponenti di Associazioni a fine turistico non rappresentati in seno al Comitato, oltre che componenti della Giunta per i rispettivi settori di competenza.

Sulle questioni di interesse locale, saranno sentiti il Sin daco del Comune interessato e i rappresentanti delle forze politiche presenti in Consiglio comunale.

L'Assessore è tenuto a riferire nella Commissione consilia re permanente sulle proposte e pareri formulati dal Comitato consultivo sulle questioni di cui all'art. 2 della presente legge, nonchè su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio regio nale o dalla Giunta.

Art. 6

Ai componenti il Comitato, ad eccezione dei Consiglieri regionali, competono le indennità e rimborsi spese previste dalla legge regionale 24.3.1975, n. 27.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI Fitto-Galatone

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 3 febbraio 1977 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI Fitto-Galatone